



CITTA' DI BIELLA

**Regolamento
dell'imposta di soggiorno**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 014 del 21.02.2012

INDICE

| | |
|---|--------|
| Art. 1 – Oggetto del regolamento | pag. 1 |
| Art. 2 – Presupposto dell'imposta e soggetti passivi | pag. 1 |
| Art. 3 – Esenzioni | pag. 1 |
| Art. 4 – Entità dell'imposta | pag. 1 |
| Art. 5 – Riscossione e versamento dell'imposta | pag. 2 |
| Art. 6 – Comunicazioni ed obblighi del soggetto gestore | pag. 3 |
| Art. 7 – Accertamenti | pag. 3 |
| Art. 8 – Sanzioni | pag. 4 |
| Art. 9 – Disposizioni finali | pag. 4 |

Art. 1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, contiene la disciplina generale dell'imposta di soggiorno, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Art. 2
Presupposto dell'imposta e soggetti passivi

Sono tenuti al pagamento dell'imposta di soggiorno coloro i quali pernottano nelle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere situate sul territorio del Comune di Biella. A tal fine si intendono tutte le strutture ricettive a vario titolo denominate, quali (a titolo esemplificativo non esaustivo) alberghi, residenze turistico-alberghiere, case e appartamenti per ferie e vacanze gestite in forma imprenditoriale, alloggi agro-turistici, bed and breakfast (anche se non gestiti in forma imprenditoriale ai sensi della normativa regionale) e villaggi turistici.

Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Art. 3
Esenzioni

Sono esenti dall'imposta:

- I residenti nel Comune di Biella, come risultanti dall'anagrafe comunale.
- Coloro che pernottano presso gli Ostelli della Gioventù.
- Coloro che pernottano presso i rifugi alpini e i rifugi escursionistici.
- Coloro che pernottano presso i campeggi.
- I minori fino al compimento del 14° anno di età (i soggetti minorenni con età inferiore agli anni 14).
- I soggetti disabili e i loro accompagnatori.

Art. 4
Entità dell'imposta

L'imposta di soggiorno è dovuta nella misura di:

- a) euro 1,00 a persona per ogni notte di soggiorno effettuata nelle strutture ricettive alberghiere (alberghi e residenze turistico-alberghiere) con classificazione pari ad 1 stella; case ed appartamenti per ferie e vacanze; alloggi agro-turistici, bed and breakfast e strutture ricettive extra-alberghiere.
- b) euro 1,50 a persona per ogni notte di soggiorno effettuata nelle strutture ricettive alberghiere (alberghi e residenze turistico - alberghiere) con classificazione pari a 2 stelle;
- c) euro 2,00 a persona per ogni notte di soggiorno effettuata nelle strutture ricettive alberghiere (alberghi e residenze turistico - alberghiere) con classificazione pari a 3 stelle;
- d) euro 3,00 a persona per ogni notte di soggiorno effettuata nelle strutture ricettive alberghiere (alberghi e residenze turistico - alberghiere) con classificazione pari o superiore a 4 stelle;
- e) la misura dell'imposta dovrà essere applicata fino a un massimo di 5 notti di soggiorno continuative.

La misura dell'imposta negli anni successivi a quello di istituzione dell'imposta sarà stabilita con deliberazione della Giunta Comunale tenendo ferme le graduazioni disposte dal precedente comma.

Per la presente fattispecie non trova applicazione il disposto dell'art. 26 del vigente Regolamento Comunale per le Entrate in relazione al versamento minimo di imposta.

Art. 5

Riscossione e versamento dell'imposta

Al termine del proprio periodo di soggiorno, i soggetti passivi dell'imposta corrispondono al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato l'imposta dovuta, calcolata secondo le modalità di cui all'art. 4.

Il soggetto gestore della struttura ricettiva provvede a riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Biella entro la fine del mese successivo ad ogni trimestre solare, con indicazione del tipo di versamento (imposta di soggiorno) e del periodo relativo, secondo una delle seguenti modalità:

- a) versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
- b) versamento in conto corrente postale intestato al Comune;

c) bonifico bancario o postale a favore della Tesoreria comunale

Le somme riscosse, inferiori ad € 30,00, potranno essere sommate al versamento successivo, dandone debita informazione nella comunicazione di cui al successivo articolo. Non è possibile avvalersi di tale facoltà con il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno, in occasione del quale andrà conguagliato quanto ancora dovuto per l'anno.

Per l'anno 2012, anno di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo di applicazione dell'imposta di soggiorno inizia dal 1° aprile 2012, fatti salvi, per il solo anno 2012, i contratti stipulati antecedentemente al 1° aprile con tour operators ed agenzie di viaggio accreditate, debitamente documentati. Se la scadenza per il versamento cade di sabato od in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno utile lavorativo.

Art. 6

Comunicazioni ed obblighi del soggetto gestore

Il soggetto gestore della struttura ricettiva, entro la fine del mese successivo ad ogni trimestre solare, comunica al Comune il numero di coloro che hanno pernottato ed il totale dell'imposta riscossa nel trimestre.

La comunicazione va redatta su modelli predisposti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 7

Accertamenti

Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni di cui al precedente art. 6.

Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Con esenzione di spese e diritti, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può richiedere alle strutture ricettive ed alle relative associazioni di categoria, ai soggetti passivi del tributo ed ad altri uffici pubblici, informazioni e documenti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta.

Art. 8 Sanzioni

Per l'omessa, incompleta, infedele, tardiva comunicazione prevista all'art. 6 del presente regolamento, commessa da parte del soggetto gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.

Per l'omesso, parziale, tardivo versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18/12/1997, n. 471.

Art. 9 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni regolamentari o di legge vigenti;

Il presente regolamento ha effetto dal 01/04/2012, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge del 23/12/2000, n. 388.